



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

33[^] Seduta

Lunedì 27 novembre 2023

Deliberazione n. 235 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Integrazione dell'articolo 16 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo).

Presidente: Pierluigi Caputo

Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 23, assenti 8

...omissis...

Indi, il Presidente, dopo aver posto in votazione, separatamente, i tre articoli, che sono approvati con l'emendamento introdotto, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n.212/12[^] nel suo complesso, con autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito - presenti e votanti 23, a favore 16, contrari 6, astenuti 1 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Caputo

IL CONSIGLIERE - QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 29 novembre 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 235 del 27 novembre 2023

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE
2005, N.17 (NORME PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA DI FUNZIONI
AMMINISTRATIVE SULLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 novembre 2023.

Reggio Calabria, 29 novembre 2023

IL PRESIDENTE
(Pierluigi Caputo)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge mira a modificare la legge regionale 21 dicembre 2005, n.17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo).

Nello specifico, con l'intervento normativo si permette la stipula di forme di collaborazione tra la Regione, le Università che operano sul territorio calabrese e la Lega navale italiana. Ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 17/2005, la Regione riconosce la Lega navale italiana, quale Ente pubblico che svolge servizi di interesse pubblico ai fini della diffusione nell'ambito regionale, in particolare tra i giovani, dello spirito marinaro e della cultura del mare e che contribuisce a determinare e a realizzare l'interesse per lo sviluppo e per il progresso delle attività che hanno sul mare e sul litorale marittimo la loro operatività e il loro mezzo di azione.

Si sottolinea che la Lega navale italiana esercita la sua attività sotto la vigilanza dello Stato, e in particolare dei Ministeri della Difesa e delle Infrastrutture e dei trasporti, senza scopo di lucro.

La Lega navale italiana opera attivamente per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne e sviluppa iniziative promozionali, culturali, naturalistiche, sportive e didattiche, oltre che promuovere e sostenere la pratica del diporto e delle attività nautiche.

Considerata l'importanza strategica che può avere questo ente per lo sviluppo e la salvaguardia per il territorio calabrese, si è ritenuto opportuno mettere a sistema le infrastrutture tecnologiche e professionali, presenti nella Lega navale italiana, e i percorsi formativi triennale, magistrali e dell'alta formazione universitaria che le università calabresi propongono in questo ambito. La finalità è quella di supportare l'attività formativa calabrese, ad esempio, attraverso attività teorico/pratiche da poter svolgere presso i Centri culturali della Lega navale, dove sono presenti infrastrutture e competenze di eccellenza.

A testimonianza dell'impegno e della bontà delle molteplici attività portate avanti dalle sezioni della Lega navale presenti sul territorio calabrese, la sede della sezione di Crotona è stata individuata dalla Presidenza e dal Consiglio Direttivo Nazionale, quale sede ospitante dell'Assemblea Generale dei Soci 2023, tenutasi il 20 e 21 ottobre 2023.



Consiglio regionale della Calabria

Inoltre, la LNI di Crotona ad agosto 2023 ha festeggiato, alla presenza del Presidente Nazionale, Amm. Donato Marzano, il suo novantesimo anniversario della fondazione. Eventi che contribuiranno a dare lustro non solo alla sezione della Lega navale di Crotona, ma all'intera Calabria.

L'intervento normativo ha carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge consta di tre articoli, di seguito descritti.

L'articolo 1 reca modifiche all'articolo 16 della legge regionale n.17/2005, introducendo, con la lettera g), la possibilità di avviare forme di collaborazione tra la Regione, le Università della Calabria e la Lega navale per le attività di carattere teorico-pratico a supporto dei percorsi formativi universitari.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore della presente legge.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente legge mira a modificare la legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17, introducendo con la lettera g) la possibilità di avviare forme di collaborazione tra la Regione, le Università della Calabria e la Lega navale per le attività di carattere teorico-pratico a supporto dei percorsi formativi universitari. L'intervento normativo ha carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio generale della Regione Calabria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 – Oneri finanziari:

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare le spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 è indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.



Consiglio regionale della Calabria

Articolo	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 17/2005	//	//	0,00 €
2	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	0,00 €
3	Entrata in vigore	//	//	0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tabella 2 – Copertura finanziaria:

Indicare nella tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio regionale di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale;
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista;
- altre forme di copertura.

Programma/ Capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Integrazione dell'articolo 16 della l.r. 17/2005)

1. Dopo la lettera f) del comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) è aggiunta la seguente lettera: "g) concordare con la Regione e con le Università calabresi forme di collaborazione per la piena attuazione dei percorsi formativi triennali, magistrali e dell'alta formazione universitaria, anche mediante l'implementazione di tutte quelle attività teoriche-pratiche che possono avvalersi delle tecnologie, infrastrutture e competenze professionali disponibili nei Centri culturali della Lega navale italiana e nelle strutture periferiche, rappresentate dalle sezioni e delegazioni, che insistono sul territorio regionale e nazionale."

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.